



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 29/12/2017

Proposta n. 97 / 2017

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2018**

L'anno **2017** addì **29** del mese di **Dicembre** alle ore **20.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	SIRONI ALFIO	AG
COMI MARTA	SI	NANNINI SARA	AG
CALDIROLA GAETANO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
VIGANO' DANIELE	SI	PELLEGRINI MARCO	SI
CRIPPA FABIO	SI	PALEARI MARCELLO MARIA	SI
PICCHI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	SI
MALDINI MARINELLA	SI	RAMPIN ROSANNA	NO
PENATI MONICA	SI	TREVISOL LOANA ELEONORA	SI
BAIO ENRICA	SI		

Presenti: 14 Assenti: 1 Assenti Giustificati: 2

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO SI PIROVANO GUIDO SI

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

La registrazione audio digitale relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo:

[http://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione-288-Videoregistrazione\\_delle\\_sedute\\_consiglieri](http://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione-288-Videoregistrazione_delle_sedute_consiglieri)

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2018

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTE:**

- la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) che all'art. 1 - comma 675 stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 della legge n. 214/2013, al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ed, ancora, il comma 677, dal quale emerge che, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13 Marzo 2014, con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il sottoscritto Responsabile del Settore programmazione risorse;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.05.2014, con la quale si è deliberato l'approvazione del regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale - Tari Tasi);
- vista in particolare la "parte II" del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che disciplina la componente TASI;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n. 70 che prevede all'art. 1 comma 26: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."* Fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**ATTESO** che la suddetta legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 208/2015 "legge di stabilità anno 2016" è stato ridefinito il presupposto impositivo della TASI e che il comma 669 della L. 147/2013 è stato così riformulato "il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ... escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 -A8 -A9";

- la legge di stabilità 2016, oltre ad escludere dalla tassabilità l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, con la modifica operata dal comma 14 art. 1 al comma 639 art. 1 della L. n. 147/2013 esclude dalla TASI anche gli immobili destinati ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 -A8 -A9;

#### **DATO ATTO CHE,:**

- l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 ha modificato l'art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2014, conv. in L. n. 214/2011 prevedendo che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

- a partire dall'anno 2016, data l'assimilazione ad abitazione principale di cui sopra, anche per la TASI, le abitazioni dei cittadini iscritti AIRE, purchè ricorrano i requisiti di legge di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, non sono oggetto di tassazione.

**CONSIDERATO** che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che "l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

**DATO ATTO** che nel 2014 e 2015 la TASI è stata applicata, nella misura dello 0,25%, esclusivamente all'abitazione principale - abitazioni assimilati da regolamento tasi all'abitazione principale (escluse A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7);

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**VISTO** il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

**CONSIDERATA** la proroga del blocco delle aliquote/tariffe contenuta nel DDL AS 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020" che proroga al 2018 il blocco contenuto nella legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 26, considerando che *la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)*.

**RITENUTO**, in mancanza alla data odierna di altre specifiche disposizioni in merito, attenersi a quelle sopra citate anche per l'anno 2018;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 28/02/2017 n. 16, con cui sono state approvate le aliquote della Tasi per l'anno 2017;

**RITENUTO** opportuno procedere con la presente deliberazione all'adozione delle aliquote applicabili nel 2018 nell'ambito della Tasi.

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere a **non applicare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018, e, pertanto, come qui di seguito indicato:**

FATTISPECIE	ALIQUTA
Tutti i fabbricati, compresi terreni ed aree edificabili	ZEROVIRGOLAZERO (0,0) PER MILLE

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI:**

- l'art. 53 comma 16 legge 388/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

**VISTO** che l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi di questa stessa seduta consiliare;

**RITENUTO** pertanto di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, nonché quale allegato obbligatorio ex art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

**PRESO ATTO** che come reso possibile dall'art. 50 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è presente in aula la responsabile del servizio finanziario;

**Preso atto** che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 19/12/2017, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

**ACCLARATO** che la relazione in ordine all'argomento in esame è già stata effettuata a cura dell'assessore esterno al bilancio Dario Brambilla in occasione del precedente punto n. 4 dell'ordine del giorno riguardante l'approvazione del piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti, e che ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 58, 5° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l' 1.1.2012), è contenuta nel "documento" costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000.

**Visto** lo Statuto comunale;

Con voti n. 11 favorevoli (Persone e Idee per Casatenovo e Consigliere Loana Trevisol - Movimento cinque stelle) e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti, n. 11 i votanti e n. 3 gli astenuti (Barbara Beretta, Marco Pellegrini e Marcello Maria Paleari - Più Casatenovo)

**DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2. **DI NON APPLICARE** le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018, e, pertanto, come qui di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Tutti i fabbricati, compresi terreni ed aree edificabili	ZEROVIRGOLAZERO (0,0) PER MILLE

3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;
4. **DI DARE ATTO** che il documento-registrazione audio-digitale di cui all'art. 58 - 5° comma - del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, relativo alla presente deliberazione, viene reso telematicamente pubblico e, conseguentemente, sarà udibile, durante il periodo della pubblicazione, da parte di chiunque accedendo alla pagina riguardante il Consiglio Comunale del sito web istituzionale combinato disposto degli articoli 9, 2° comma, del Regolamento per l'organizzazione e la disciplina dell'albo pretorio on-line e 61 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale - Pubblicazione delle delibere)  
[http://www.comune.casatenovo.lc.it/det\\_amministrazione-907-Consiglio\\_comunale\\_29\\_12\\_2017](http://www.comune.casatenovo.lc.it/det_amministrazione-907-Consiglio_comunale_29_12_2017)

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione quale atto propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

Con voti n. 11 favorevoli (Persone e Idee per Casatenovo e Consigliere Loana Trevisol - Movimento cinque stelle) e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti, n. 11 i votanti e n. 3 gli astenuti (Barbara Beretta, Marco Pellegrini e Marcello Maria Paleari - Più Casatenovo)

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 97**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2018**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2017

Il Responsabile di Settore  
Adriano Uselli

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario  
Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE  
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO;1;96231396304097300759453334835063214671  
mendicino giuseppe;2;168169068058067369382329516959175375039